CAMERA DEI DEPUTATI N. 1204

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

(BIONDI)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'INTERNO

(MARONI)

—

Modifiche alla disciplina in materia di attentati alla sicurezza dei trasporti

Presentato il 12 settembre 1994

ONOREVOLI DEPUTATI ! — I ripetuti episodi di teppismo diretti a porre in pericolo la circolazione sulle strade del Paese con lanci di pietre contro autovetture, hanno indotto il Governo a presentare un disegno di legge in materia.

Attualmente nel nostro ordinamento non si rinvengono fattispecie penali idonee a punire in modo efficace tali condotte criminose. L'autorità giudiziaria utilizza, in simili casi, norme incriminatrici introdotte con riferimento ad altri e meno gravi comportamenti illeciti. Infatti, il ricorso alle norme previste dagli articoli 674 (getto pericoloso di cose) o 675 (collocamento pericoloso di cose) del codice penale appare indubbiamente inadeguato a fronteggiare un fenomeno criminale particolarmente insidioso per il trasporto su strada. La natura contravvenzionale degli illeciti e la modesta pena ivi prevista non sembrano compatibili con la gravità delle condotte sopra indicate.

D'altra parte, la possibilità di fare ricorso a norme incriminatrici più gravi, ad esempio quelle previste dagli articoli 584 (omicidio preterintenzionale), 582-583 (lesione personale), 586 (morte o lesione come conseguenza di altro delitto) o 635, capoverso (danneggiamento) del codice penale, è condizionata al verificarsi degli eventi lesivi o di danno; in ogni caso, la configu-

rabilità dei delitti di lesioni dolose o di tentato omicidio appare dubbia, salvo i casi di particolare gravità tali da rendere ipotizzabile almeno il cosiddetto « dolo eventuale ».

Invero, è apparso necessario fare ricorso ad un reato che tuteli direttamente l'incolumità pubblica in rapporto alla sicurezza della circolazione e del trasporto.

Si è pertanto fatto riferimento ai delitti contro l'incolumità pubblica disciplinati dal titolo VI del libro II del codice penale e, in particolare, al delitto previsto dall'articolo 432 del codice penale in materia di attentati alla sicurezza dei trasporti.

Questa norma disciplina due distinte ipotesi delittuose: la prima punisce la condotta di chi, fuori dei casi previsti dalle fattispecie incriminatrici di disastro, pone in pericolo la sicurezza dei trasporti per terra, per acqua o per aria; la seconda ipotesi incrimina il comportamento di chi lancia corpi contundenti o proiettili contro veicoli in movimento, destinati a pubblici trasporti.

Entrambe le fattispecie limitano l'oggetto della tutela penale al « trasporto pubblico », dovendo intendersi per pubblico il trasporto che sia organizzato e gestito nel pubblico interesse da enti pubblici, ovvero da soggetti privati in regime di concessione. Pertanto resta fuori dalla portata dell'articolo 432 del codice penale il trasporto privato, di qualunque specie.

La limitazione dell'oggetto della tutela offerta dalla norma citata non consente di farvi ricorso in tutti quei casi in cui vengono posti in essere comportamenti consistenti nel lancio di pietre e altri oggetti diretti contro veicoli privati, ma ugualmente in grado di realizzare un pericolo concreto per la circolazione.

L'intervento operato sull'articolo 432 del codice penale ha portato ad eliminare il riferimento al trasporto pubblico, estendendo la portata della norma anche al trasporto privato.

Con tale modifica la norma incriminatrice si è adeguata alla reale situazione del trasporto in Italia. L'attuale articolo 432 del codice penale risente dell'epoca in cui è stato formulato, epoca in cui il trasporto privato era pressocheé inesistente.

Inoltre, l'aver esteso al trasporto privato l'ambito dell'oggetto della fattispecie non pone problemi di carattere sistematico, derivanti dall'inserimento della norma nell'ambito dei delitti contro la pubblica incolumità. Infatti, la nozione di pubblica incolumità, intesa come insieme delle condizioni garantite dall'ordinamento giuridico relative alla sicurezza, all'integrità fisica e alla salute delle persone, non può certo esaurirsi, con riferimento all'articolo 432 del codice penale, al solo trasporto pubblico. Il riferimento, contenuto nella norma, al concetto di pericolo, nel suo significato di apprezzabile grado di possibilità del verificarsi di un evento temuto, giustifica la modifica apportata all'articolo 432 del codice penale, che potrà trovare applicazione in rapporto a qualunque tipo di trasporto, compreso quello privato su strada.

Tra le altre modifiche apportate all'articolo 432 del codice penale vi è l'introduzione di una nuova fattispecie, con cui viene punito il lancio di oggetti diversi da « corpi contundenti » o « proiettili », comunque in grado di provocare « la perdita di controllo del veicolo ».

La nuova ipotesi differisce da quella prevista dall'attuale secondo comma, oltre che per il riferimento agli altri oggetti, per il fatto che il pericolo alla sicurezza dei trasporti, che costituisce la *ratio* dell'incriminazione penale, viene individuato nel fatto di « provocare la perdita del controllo del veicolo ».

Si è resa necessaria la previsione di tale ipotesi in quanto il pericolo per la sicurezza dei trasporti può derivare anche dal lancio di oggetti non idonei per loro natura ad offendere o a danneggiare, ma tuttavia idonei a provocare situazioni di pericolo per la sicurezza della circolazione.

Le pene sono state inasprite, elevando fino a sei anni la sanzione prevista per l'ipotesi contenuta nel primo comma e prevedendo la pena della reclusione da sei mesi a quattro anni per le fattispecie disciplinate dal secondo comma.

L'innalzamento dei limiti edittali per queste ultime ipotesi comporta la possibilità dell'arresto facoltativo previsto dall'articolo 381 del codice di procedura penale, nonché l'emissione delle misure coercitive, tra cui la custodia cautelare in carcere.

Infine, si è prevista la confisca obbligatoria del mezzo utilizzato per raggiungere il luogo di commissione del reato. La disposizione può rappresentare un ulteriore deterrente alla commissione di tali delitti.

DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.

(Modifica dell'articolo 432 del codice penale).

1. L'articolo 432 del codice penale è sostituito dal seguente:

« ART. 432. - *(Attentati alla sicurezza dei trasporti).* — Chiunque, fuori dei casi preveduti dagli articoli precedenti, pone in pericolo la sicurezza dei trasporti per terra, per acqua o per aria, è punito con la *reclusione da uno a sei anni.*

Si applica la reclusione da sei mesi a quattro anni a chi lancia corpi contundenti o proiettili contro veicoli in movimento, destinati al trasporto per terra, per acqua o per aria. La stessa pena si applica a chi lancia cose atte a provocare la perdita di controllo del veicolo.

Se dal fatto deriva un disastro, la pena è *della reclusione da tre a dieci anni.*

È sempre disposta la confisca del mezzo di trasporto privato adoperato per recarsi sul luogo di commissione del reato, salvo che esso appartenga a persona estranea al reato ».

ART. 2.

(Entrata in vigore).

1. La presente legge entra in vigore il *giorno successivo* a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana.

Stampato su carta riciclata ecologica

DDL 12-1204
Lire 500